



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N: 26 del Reg. Gen. Data: 08/05/2015	OGGETTO: MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E DELLA QUOTA DEL 50% DELLE SOMME DOVUTE A CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI DI CUI ALLE LL.RR. N.7/80 E 70/81, L. N.47/85, L.R. 37/85 L. N.724/94 ART.39 , L.N.326/2003 E ART.24 DELLA L.R. N.15/2004. - ATTO D'INDIRIZZO.
---	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **OTTO** del mese di **MAGGIO** ore **13,10** e ss, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Russo Alfio Vincenzo - Sindaco	X	
Sig. Tropea Vincenzo - Assessore	X	
Sig.ra Di Bella Angela Maria - Assessore		X
Sig. Di Prima Giovanni - Vice Sindaco	X	
Avv. Russo Salvatore - Assessore	X	
ASSEGNATI 5 - IN CARICA 5 -	4	1

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.) il Signor: Sig. Di Bella Angela M.

Presiede il Dott. Alfio Vincenzo Russo, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Mariagiovanna Costanza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in esame la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, iscritta al Registro delle proposte n° 41 del 08/05/2015 il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

PRESO atto che, sulla presente proposta, sono stati acquisiti (se dovuti) i pareri obbligatori previsti dall'art. 53, comma 1°, della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000;

VISTO l'O.R.E.L.

AD unanimità di voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1° di approvare ad unanimità di voti, per le motivazioni espresse in proposta che qui vengono richiamate e fatte proprie, la proposta nel testo in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale deliberativo.

2° di dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare sia gli importi degli oneri concessori che dell'oblazione relativa al 50% da versare al Comune secondo le seguenti modalità:

Importi da €.1.000,00	Importi Fino €. illimitati	Importo Fino a €.1.000,00					
		Unica Soluzione					
N. RATE	1^ RATA	2^ RATA	3^ RATA	4^ RATA	5^ RATA	6^ RATA	7^ RATA
7	1/7 dell'importo entro gg.30 dalla notifica del Provv.to	1/7 dell'importo entro mesi 6 dalla 1^ rata.	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 2^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 3^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 4^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 5^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 6^ rata

Interessi Legali Dovuti
Dalla 2^ - 3^ - 4^ - 5^ - 6^ e 7^ rata per un massimo complessivo di mesi 36

• **OBLAZIONE A CONGUAGLIO:**

- a) Il pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio dell'oblazione, riguardanti le pratiche di condono edilizio (LL.RR. n.7/80 e 70/81, L. n.47/85, L.R. 37/85 L. n.724/94 art.39 , L.n.326/2003 e art.24 della L.R. n.15/2004), quale condizione concorrenziale e finale per l'ottenimento e/o la regolarizzazione delle concessioni e/o autorizzazioni e/o il titolo abilitativo in sanatoria, limitatamente alla sola quota del 50% di pertinenza del Comune di Zafferana Etnea su richiesta dell'interessato, potrà essere dilazionato in numero di rate di pari importo (con la sola aggiunta degli interessi legali) sino ad un massimo di n° 7 rate semestrali e sempre che l'importo sia superiore a € 1.000,00 (Euro Mille);
- b) Resta inalterato il pagamento della restante quota pari del 50 % della somma dovuta a titolo di conguaglio dell' oblazione di pertinenza dell'Erario che dovrà essere versata in unica soluzione, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/01/2004 n° 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

• **ONERI CONCESSORI A CONGUAGLIO:**

Fermo restando il disposto dell'art. 50 della L.R. 27 dicembre 1978 n° 71 che stabilisce le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori, viene concessa la possibilità ai soggetti interessati di rateizzare gli importi determinati a conguaglio, fino ad un massimo di n.7 rate semestrali e sempre che l'importo sia superiore a € 1.000,00 (Euro Mille).

3° di stabilire che, per consentire il rilascio e la regolarizzazione delle Concessioni Edilizie in Sanatoria, per la somma dovuta (oneri concessori + il 50% del conguaglio dell'oblazione da versare al Comune), il piano di rateizzazione potrà estendersi fino a un massimo di 36 mesi, con scadenze semestrali.

4° di stabilire che, nel caso di congiunto pagamento di oneri concessori e quota parte di oblazione a conguaglio, il cittadino è tenuto a produrre fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da

compagnia di primaria importanza a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al totale degli oneri concessori e quota parte dell'oblazione a conguaglio, dovute alle successive scadenze, maggiorato di 1/3 per sanzioni amministrative per ritardato pagamento ed interessi legali a copertura dell'importo stabilito nella determinazione così come previsto dall'art. 50 della L.R. 71/78.

Il mancato o ritardato versamento degli oneri concessori e quota parte di oblazione a conguaglio rateizzati alle scadenze stabilite, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al predetto art. 50 della L.R. 71/78 e precisamente:

a) la corresponsione di una penale pari agli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali di mora se il versamento avviene negli ulteriori 30 giorni;

c) l' aumento di 1/3 del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui al punto b. Dopo richiesta di sollecito al pagamento di quanto dovuto, non provvedendo entro 15 giorni al relativo versamento, l'Amministrazione avvierà le procedure di recupero delle rate degli oneri non pagate, interessando la società assicurativa che ha stipulato polizza fidejussoria a garanzia.

Lo svincolo della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, presentata a garanzia della rateizzazione del contributo, sarà disposto dal Responsabile dell'Area su richiesta dell'interessato, dandone comunicazione all'assicurazione che ha stipulato la polizza.


5° di stabilire che, una volta acquisita la ricevuta di versamento, a saldo, del 50% dell'oblazione da versare allo Stato, la 1^a rata di oblazione e la 1^a rata di oneri concessori a conguaglio e la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, gli Uffici preposti potranno rilasciare e/o regolarizzare la relativa Concessione edilizia in sanatoria che dovrà riportare l'elenco delle rate da pagare, completo di data ed importo e gli estremi della fidejussione a garanzia, oltre quanto dovuto per legge.

6° di stabilire in caso di mancato pagamento delle rate le procedure coattive disposte dalla legge, tenendo presente che, in ogni caso, prima del rilascio dell'agibilità tutti i pagamenti dovuti siano stati regolarmente corrisposti.

7° In considerazione del corretto esercizio dei poteri pubblicistici della Pubblica Amministrazione e nel rispetto dell'eguaglianza di tutti i cittadini (parità di trattamento), coloro già destinatari di determinazione del Capo Area riguardante il conguaglio dell'oblazione spettante al Comune (50% dell'intero importo), che precedentemente alla presente proposta di delibera di G.M., non hanno ottemperato o hanno ottemperato in modo irregolare, al pagamento della citata quota-parte dell'oblazione spettante al Comune e degli oneri concessori, potranno avvalersi della tempistica e delle stesse modalità fissate con la presente proposta di delibera di G.M.; Il piano di rateizzazione dovrà comprendere gli interessi legali dal giorno successivo della notifica e/o ricevimento della Determinazione Dirigenziale riguardante i conguagli delle somme dovute.

8° di dare atto che l'approvazione del presente atto non comporta nuovi impegni di spesa per l'Ente.

La presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge (art.12-art. 16 L.r. n°44/1991)



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagiovanna Costanza

Mariagiovanna Costanza



Proposta deliberativa allegata a verbale deliberativo G.C. del 08/05/2015 n° 26.

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Provincia di Catania)

Via Garibaldi, n. 317 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - tel.0957081975 - fax 0957083260 - e-mail: uffici@comunezafferana-etnea.it

ALLEGATO "A" "PROPOSTA DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE"

SOGGETTO PROPONENTE	SETTORE: Il Urbanistica e Territorio	SERVIZIO: 4° Urbanistica-Pianificazione	RESP. PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Ennio Costanzo
OGGETTO:	Modalità di rateizzazione degli oneri concessori e della quota del 50% delle somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi di cui alle LL.RR. n.7/80 e 70/81, L. n.47/85, L.R. 37/85 L. n.724/94 art.39, L.n.326/2003 e art.24 della L.R. n.15/2004 - Atto d'indirizzo -		
ALLEGATI ALLA PROPOSTA:	Richiesta Rateizzazione Oblazione a Conguaglio. (All.A)		
	Richiesta Rateizzazione Oneri Concessori a Conguaglio. (All.B)		
ITER ISTRUTTORIO			
PARERE REGOLARITA' TECNICA	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. l) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12, della L.R. n. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, esprime il seguente parere: "FAVOREVOLE" Data <u>22 APR, 2014</u> Firma <u>[Firma]</u>		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. l) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12, della L.R. n. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità Contabile della proposta, esprime il seguente parere: <u>[Firma]</u> Data <u>08/05/15</u> Firma <u>[Firma]</u>	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della Legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. l) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12, della L.R. n. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine all'impegno di spesa previsto nella presente proposta, attesta la relativa copertura finanziaria e che il complessivo impegno di spesa per €....., viene registrato all'intervento cod. n....., Capitolo cod. n....., del Bilancio di Previsione Es....." Data..... Firma.....	
SEGRETERIA COMUNALE	ANNOTAZIONI ISTRUTTORIE:		
ANNOTAZIONI ISTRUTTORIE SULLA PROPOSTA	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del T.U.EE.LL., della Legge n. 142/1990, come recepita dall'art. 1, comma 1°, lett. l) della L.R. n. 48/1991, nonché dell'art. 52, comma 3, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, il sottoscritto Segretario Generale, in ordine alla conformità della presente proposta deliberativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, esprime il seguente parere: Data <u>08.05.2015</u> IL SEGRETARIO GENERALE <u>[Firma]</u> Si dispone l'annotazione al Registro delle Proposte per la sottoposizione all'esame e approvazione dell'Organo deliberante. Data..... IL SEGRETARIO GENERALE	

TESTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SOTTOPONE ALLE DETERMINAZIONI DELL'ORGANO DELIBERANTE, LA SEGUENTE PROPOSTA DELIBERATIVA, IL CUI TESTO VIENE QUI DI SEGUITO TRASCRITTO:

LA GIUNTA COMUNALE

premesse che:

- nelle more della definizione delle istanze di condono edilizio di cui alle LL.RR. n.7/80 e 70/81, L. n.47/85, L.R. 37/85 L. n.724/94 art.39 , L.n.326/2003 e art.24 della L.R. n.15/2004 e s. m. i., numerosi cittadini hanno rappresentato le difficoltà economiche conseguenti al versamento degli oneri concessori e del conguaglio oblazione;
- il grave momento di crisi generalizzata che investe il nostro Paese ed in particolare modo la Regione Sicilia ed il Comune di Zafferana Etnea che influisce non poco sulle procedure connesse al rilascio delle concessioni di sanatoria;
- sono numerose le istanze di condono edilizio che rimangono non definite poiché troppo onerose per i cittadini, ai quali viene richiesto spesso un pagamento immediato, nei termini canonici di legge, di somme ingenti che mettono in difficoltà l'economia delle famiglie;
- tra le istanze di sanatoria non ancora definite, in corso di definizione o di verifica da parte dell'ufficio competente rientrano anche quelle pratiche per le quali è stata notificata la determinazione del Capo Area dove viene riportato, tra l'altro, l'eventuale conguaglio dell'oblazione e degli oneri concessori relativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
- l'interesse del cittadino alla definizione esplicita con positivo accoglimento della propria domanda di sanatoria edilizia coincide con quella dell'Amministrazione della compiuta definizione di istanze pendenti (condoni edilizi) o di situazioni irregolari (accertamenti di conformità), sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri concessori e di oblazione;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" disciplina all'art. 16 comma 2 , la possibilità di rateizzare le somme dovute per il pagamento degli oneri concessori;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 febbraio 2005 recante "Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e' versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalita' stabilite dal Comune stesso. La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario e' versata con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi;
- l'art. 50 della l.r. 27 dicembre 1978 n. 71 stabilisce le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione edilizia, non ponendo limiti alla rateizzazione delle somme;
- Il comma 5° dell'art.17 della.l.r. 16 aprile 2003 n.4, ai fini del recupero delle risorse finanziarie derivanti dalla definizione delle pratiche di condono edilizio concede la possibilità di rateizzare gli oneri concessori le cui somme superino i 2.500,00 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo;

- la Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 17 Giugno 1995 n. 2241/UL recante indirizzi sull'applicazione della normativa di definizione agevolata delle violazioni edilizie prevede, al relativo Capitolo V paragrafo 5.2, che: "il pagamento dell'oblazione può essere rateizzato" (da richiamare per il principio generale di rateizzazione);

- Il principio della definizione agevolata del pagamento dell'oblazione risulta quindi immanente all'ordinamento giuridico e se ne ritiene ammissibile l'applicazione analogica ai casi simili ed alle materie analoghe ex art. 12 comma 2 delle Disposizioni sulla Legge in generale (c.d. analogia iuris);

Ritenuto che :

- gli oneri concessori, se pur regolati da normativa regionale, costituiscono una entrata locale a favore del Comune e pertanto, appare possibile una diversa regolamentazione del flusso di cassa, atteso che fondamentale è la certezza dell'incasso, mentre rimane in capo al Comune stabilire le modalità di versamento del 50% delle somme dell'oblazione a conguaglio, ai sensi del Decreto 18 febbraio 2005 sopra citato;

- l'oblazione, nella sola parte non dovuta allo Stato (50%) costituisca una entrata propria dell'ente locale, come tale da esso disponibile, e pertanto, appare possibile una diversa regolamentazione del flusso di cassa secondo specifiche modalità di regolamentazione interna;

- risulta opportuno dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare gli importi degli oneri concessori e del conguaglio oblazione, comunque nei limiti stabiliti dalle successive normative in materia di condono edilizio;

- sia dovere di questa P.A. tentare di mettere in condizione tutti gli utenti di regolarizzare le richieste di condono fatte attraverso il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, previo il pagamento di tutti gli oneri connessi, con modalità di pagamento agevolato delle somme dovute;

- nonostante l'attività amministrativa esitata negli ultimi anni dall'ufficio competente per la regolarizzazione urbanistica ed edilizia di tutte le istanze che non si trovino in condizioni oggettive di inammissibilità, risultano numerose le domande di condono edilizio che rimangono non definite poiché troppo onerose per i cittadini, ai quali viene richiesto spesso un pagamento immediato di somme ingenti che mette in difficoltà l'economia delle famiglie;

- sia opportuno che questa P.A. costituisca le migliori condizioni a che tutti gli utenti possano regolarizzare le richieste di condono fatte attraverso il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, previo il pagamento di tutti gli oneri connessi, con modalità di pagamento agevolato delle somme dovute;

- sia opportuno dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare gli importi degli oneri concessori e del conguaglio oblazione, nella sola parte non dovuta allo Stato (50%), della quota spettante al Comune, comunque nei limiti stabiliti dalle successive normative in materia di condono edilizio;

- l'avvenuta completa definizione dei condoni costituisce, peraltro, presupposto per esercitare in maniera più incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio, con la garanzia di una più appropriata funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, coerente con i programmi di investimenti di opere di urbanizzazione delle aree edificate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale;

Visto il Testo Unico Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare sia gli importi degli oneri concessori che dell'oblazione relativa al 50% da versare al Comune secondo le seguenti modalità:

		Importo Fino a € 1.000,00					
		Unica Soluzione					
Importi da € 1.000,00	Importi Fino €. illimitati						
N. RATE	1^ RATA	2^ RATA	3^ RATA	4^ RATA	5^ RATA	6^ RATA	7^ RATA
7	1/7 dell'importo entro gg.30 dalla notifica del Prov.v.to	1/7 dell'importo entro mesi 6 dalla 1^ rata.	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 2^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 3^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 4^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 5^ rata	1/7 Dell'importo entro mesi 6 dalla 6^ rata

Interessi Legali Dovuti
Dalla 2^ - 3^ - 4^ - 5^ - 6^ - e 7^ rata per un massimo complessivo di mesi 36

• **OBLAZIONE A CONGUAGLIO:**

- a) Il pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio dell'oblazione, riguardanti le pratiche di condono edilizio (LL.RR. n.7/80 e 70/81, L. n.47/85, L.R. 37/85 L. n.724/94 art.39 , L.n.326/2003 e art.24 della L.R. n.15/2004), quale condizione concorrenziale e finale per l'ottenimento e/o la regolarizzazione delle concessioni e/o autorizzazioni e/o il titolo abilitativo in sanatoria, limitatamente alla sola quota del 50% di pertinenza del Comune di Zafferana Etnea su richiesta dell'interessato, potrà essere dilazionato in numero di rate di pari importo (con la sola aggiunta degli interessi legali) sino ad un massimo di n° 7 rate semestrali e sempre che l'importo sia superiore a € 1.000,00 (Euro Mille);
- b) Resta inalterato il pagamento della restante quota pari del 50 % della somma dovuta a titolo di conguaglio dell' oblazione di pertinenza dell'Erario che dovrà essere versata in unica soluzione, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/01/2004 n° 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

• **ONERI CONCESSORI A CONGUAGLIO:**

Fermo restando il disposto dell'art. 50 della L.R. 27 dicembre 1978 n° 71 che stabilisce le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori, viene concessa la possibilità ai soggetti interessati di rateizzare gli importi determinati a conguaglio, fino ad un massimo di n.7 rate semestrali e sempre che l'importo sia superiore a € 1.000,00 (Euro Mille).

2) Di stabilire che, per consentire il rilascio e la regolarizzazione delle Concessioni Edilizie in Sanatoria, per la somma dovuta (oneri concessori + il 50% del conguaglio dell'oblazione da versare al Comune), il piano di rateizzazione potrà estendersi fino a un massimo di 36 mesi, con scadenze semestrali.

3) Di stabilire che, nel caso di congiunto pagamento di oneri concessori e quota parte di oblazione a conguaglio, il cittadino è tenuto a produrre fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di primaria importanza a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al totale degli oneri concessori e quota parte dell'oblazione a conguaglio, dovute alle successive scadenze, maggiorato di 1/3 per sanzioni amministrative per ritardato pagamento ed interessi legali a copertura dell'importo stabilito nella determinazione così come previsto dall'art. 50 della L.R. 71/78.

Il mancato o ritardato versamento degli oneri concessori e quota parte di oblazione a conguaglio rateizzati alle scadenze stabilite, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al predetto art. 50 della L.R. 71/78 e precisamente:

- a) la corresponsione di una penale pari agli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali di mora se il versamento avviene negli ulteriori 30 giorni;
- c) l' aumento di 1/3 del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui al punto b.

Dopo richiesta di sollecito al pagamento di quanto dovuto, non provvedendo entro 15 giorni al relativo versamento, l'Amministrazione avvierà le procedure di recupero delle rate degli oneri non pagate, interessando la società assicurativa che ha stipulato polizza fidejussoria a garanzia.

Lo svincolo della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, presentata a garanzia della rateizzazione del contributo, sarà disposto dal Responsabile dell'Area su richiesta dell'interessato, dandone comunicazione all'assicurazione che ha stipulato la polizza.

4) Di stabilire che, una volta acquisita la ricevuta di versamento, a saldo, del 50% dell'oblazione da versare allo Stato, la 1^a rata di oblazione e la 1^a rata di oneri concessori a conguaglio e la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, gli Uffici preposti potranno rilasciare e/o regolarizzare la relativa Concessione edilizia in sanatoria che dovrà riportare l'elenco delle rate da pagare, completo di data ed importo e gli estremi della fidejussione a garanzia, oltre quanto dovuto per legge.

5) Di stabilire in caso di mancato pagamento delle rate le procedure coattive disposte dalla legge, tenendo presente che, in ogni caso, prima del rilascio dell'agibilità tutti i pagamenti dovuti siano stati regolarmente corrisposti.

6) In considerazione del corretto esercizio dei poteri pubblicitari della Pubblica Amministrazione e nel rispetto dell'eguaglianza di tutti i cittadini (parità di trattamento), coloro già destinatari di determinazione del Capo Area riguardante il conguaglio dell'oblazione spettante al Comune (50% dell'intero importo), che precedentemente alla presente proposta di delibera di G.M., non hanno ottemperato o hanno ottemperato in modo irregolare, al pagamento della citata quota-parte dell'oblazione spettante al Comune e degli oneri concessori, potranno avvalersi della tempistica e delle stesse modalità fissate con la presente proposta di delibera di G.M.; Il piano di rateizzazione dovrà comprendere gli interessi legali dal giorno successivo della notifica e/o ricevimento della Determinazione Dirigenziale riguardante i conguagli delle somme dovute.


Dare atto che l'approvazione del presente atto non comporta nuovi impegni di spesa per l'Ente.

Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.


() Stante l'urgenza del provvedimento si propone l'adozione della clausola di immediata esecutività (Art. 12 L.r. 44/91 - Art. 16 L.r. 44/91)

DATA 22/04/2015

L'Assessore al ramo
Avv. Salvatore Russo



Il Dirigente proponente
Dott. Ing. Ennio Costanzo



SEGRETERIA COMUNALE


La presente proposta deliberativa è stata annotata al registro delle proposte sottoposte al Consiglio Comunale al n. 41 in data 08/05/2015 e depositata in Segreteria Comunale in pari data, a disposizione del presidente dell'organo deliberante.
Data 08/05/2015

GIUNTA

MC



Il Responsabile Ufficio Segreteria Comunale



IL SEGRETARIO GENERALE


ESITO DELLA PROPOSTA

- () RINVIATA NELLA SEDUTA DEL COME DA VERBALE DELIBERATIVO N° del quale ne costituisce allegato.
- () RIGETTATA NELLA SEDUTA DEL COME DA VERBALE DELIBERATIVO N° del quale ne costituisce allegato.
- APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 08/05/2015 COME DA VERBALE DELIBERATIVO N° 26 del quale ne costituisce allegato.

Data 08/05/2015



Il Segretario Generale



Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

[Signature]
L'ASSESSORE ANZIANO
(Sig. Morrea Vincenzo)



IL SINDACO
(Dott. Airo Vincenzo Russo)

[Signature]
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariagiovanna Costanza)


ALBO PRETORIO

Certificazione di inizio pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, su referto del messo comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991).

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariagiovanna Costanza)



ESECUZIONE:

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALBO PRETORIO

Certificazione di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, su referto del messo comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal..... al....., ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991) e che avverso di essa non è stato prodotto a questo ufficio alcuna opposizione o reclamo.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariagiovanna Costanza)

ANNOTAZIONI:

SEGRETARIA COMUNALE
Certificazione di esecutività

(L.r. n. 44/1991)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, sulla presente deliberazione,

ATTESTA

() che è divenuta esecutiva in data in quanto sono decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariagiovanna Costanza)